



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

IL PRESIDENTE

Roma, 15 gennaio 2021

On. Riccardo Nencini
Presidente della 7^a Commissione
Istruzione Pubblica, Beni Culturali,
Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport
Presso il Senato della Repubblica

Oggetto: Osservazioni sul decreto Legislativo n. 228_3572365 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (228)

Premessa

Il concetto di “semplificazione” di una procedura può intendersi realizzato quando vengono raggiunti i seguenti obiettivi:

- il tempo necessario per completare una procedura è minore di quello necessario precedentemente;
- i documenti richiesti sono quelli veramente indispensabili e minori di quelli precedenti;
- nella procedura non c'è, per quanto possibile, alcun passaggio ridondante.

Compito del legislatore dovrebbe essere quindi quello di licenziare un decreto che ponga al centro dell'attenzione le Società sportive che, composte per lo più di volontari, dovrebbero essere messe in condizione di affrontare procedure meno burocratizzate possibile, quindi semplici e di facile esecuzione, cosa che non appare possa essere realizzata applicando questo Decreto.

Deve infine essere messo in evidenza che nel testo del Decreto è completamente assente il fatto che l'Atto Costitutivo e lo Statuto delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche debbano essere preventivamente registrati all'Agenzia delle Entrate, come se ciò non fosse obbligatorio. Questo sembrerebbe essere confermato dal fatto che fra i documenti che devono essere presentati al Dipartimento per lo sport insieme alla domanda di iscrizione al Registro delle Società (vedi art. 6.2) sono assenti sia lo Statuto che l'Atto Costitutivo. A questo punto, quindi, non si capisce se ciò sia imputabile ad una mera dimenticanza dell'estensore del Decreto oppure rispecchi una chiara volontà del legislatore, ma in questo caso nessuno avrebbe il compito di controllare l'oggetto sociale e la conformità all'art.90 dello Schema di Decreto 230.

Analisi del decreto legislativo (n. 228)

Art. 1

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il mondo associazionistico, nella stragrande maggioranza dei casi, non è rappresentato da Società sportive strutturate e con competenze e risorse umane organizzate, ma piuttosto da Società molto più semplici, con pochi Soci e spesso nemmeno con particolari competenze, con risorse esigue e con la sola voglia di esercitare la propria passione nel tempo libero ed in forma assolutamente dilettantistica. Alcune di queste semplici Società sono però riuscite a crescere agonisticamente così tanto da diventare delle vere eccellenze, a livello anche mondiale, nel loro sport. Scopo del legislatore dovrebbe essere quindi quello di rendere più facile la vita a tutte le Società, ma in particolar modo a quelle meno organizzate o meno abbienti. Proprio in virtù di questi intendimenti sarebbe assolutamente necessario che, oltre a non gravare sulla finanza pubblica, come citato nell'articolo 1 al punto 2, i vari adempimenti previsti in questo decreto non gravassero neanche sulle finanze delle persone che, in modo volontario, tengono in piedi le Società. In definitiva, quindi, le procedure devono essere le più semplici possibile e non essere gravate di costi o di eccessiva burocrazia per le Società.

Art.3

Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio



nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 richiama gli articoli della Costituzione che, secondo il legislatore, giustificano il percorso di iscrizione al Registro così come delineato negli articoli successivi. In realtà si possono raggiungere gli obiettivi che il legislatore si prefigge semplificando di molto il percorso necessario per arrivare ad essi, senza andare contro quanto stabilito dalla Costituzione. Il problema di questo Schema di Decreto, infatti, non è legislativo, ma pratico ed operativo dato che complica in modo notevole tutto il processo per cui sembra veramente fuori luogo inquadralo sotto la voce SEMPLIFICAZIONE.

Art. 4

Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come "Registro".
2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Il comma 1 dell'art. 4, di fatto toglie la gestione del registro al CONI e la attribuisce al Dipartimento per lo sport il quale, a sua volta, si avvale di Sport e Salute S.p.A. che fa fronte alle varie necessità con le ordinarie dotazioni di bilancio, come riportato nell'art. 13 di questo stesso Schema di Decreto. Questo è un punto che, di certo, non facilita la razionalizzazione del processo: i gestori da uno (CONI) diventano due (Dipartimento per lo sport e Sport e Salute) e questo non può certo passare come una SEMPLIFICAZIONE. Questo concetto viene poi ulteriormente affermato e formalizzato nell'art. 17.

Il comma 2 dell'art.4 darebbe, invece e molto sensatamente, un indirizzo ben preciso e moderno per una procedura semplice ed efficace: *"Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche"*. Questo dovrebbe essere lo spartiacque e il target per la semplificazione. Purtroppo, però, questa affermazione viene invece contraddetta e non rispettata da quanto riportato negli articoli successivi.

Art. 6

Art. 6 (Iscrizione nel Registro)

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva affiliante.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
- f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni Sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte.

Il comma 1 dell'art. 6 afferma che la domanda deve essere inviata al Dipartimento per lo sport attraverso gli Organismi Sportivi (OS) del CONI. Il passaggio non è da trascurare per cui verrà ripreso successivamente.

Anche se non è espressamente specificato, si può ipotizzare e sperare che la presentazione della "domanda" di iscrizione e dei relativi allegati avvenga in modo informatico come affermato nell'art. 4.2.

A questo proposito, nell'ottica di una effettiva semplificazione e di un alleggerimento delle pastoie burocratiche a carico di una Società, il decreto dovrebbe prevedere l'esistenza di un data base unico

ed integrato tra l'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per lo sport e l'Organismo Sportivo o gli Organismi Sportivi ai quali una Società è affiliata in modo che la Società che vuole iscriversi al Registro non sia costretta ad inviare a tre Enti diversi la stessa documentazione. Se l'archivio fosse veramente unico e in collegamento con l'Agenzia dell'Entrate, non solo avremmo quindi un alleggerimento della burocrazia, ma anche una unicità d'informazione. Eccessivamente ambizioso? Sì, ma informaticamente fattibile.

3. Ogni Associazione e Società Sportiva Dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

Il punto 3 dell'art. 6 genera una ambiguità difficilmente comprensibile in un Decreto che ha per oggetto la SEMPLIFICAZIONE. L'Associazione o Società deve depositare (termine che sembra essere improprio per una gestione che dovrebbe essere esclusivamente telematica) presso il Registro le eventuali approvazioni e/o modifiche dei documenti sopra elencati. L'ambiguità è generata dalla possibilità che la Società possa fare ciò direttamente oppure tramite l'Organismo Sportivo. Infatti, se la comunicazione avviene direttamente, come può l'Organismo Sportivo venirne a conoscenza? I casi possibili sono tre:

- il sistema telematico è unico sia per il Dipartimento per lo sport che per l'Organismo sportivo per cui entrambi ricevono in contemporanea l'informazione (soluzione ottimale, ma allora andrebbe riscritto questo articolo perché così come è adesso non si capisce);
- non è previsto il passaggio dell'informazione dal Dipartimento per lo sport all'Organismo Sportivo per cui si verrebbero a creare continui e ripetuti disallineamenti delle informazioni;
- si prevede che la Società debba fare due volte la medesima operazione comunicando la stessa informazione a due soggetti diversi (cosa che non può certo chiamarsi semplificazione).

Inoltre, come ricordato nelle premesse, le stesse informazioni, a nostro parere, dovrebbero essere obbligatoriamente comunicate anche all'Agenzia delle Entrate per cui se non si prevede un sistema informatico integrato, la Società si troverebbe a dover fare la stessa comunicazione addirittura tre volte.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Attualmente una Società può iscriversi al Registro praticamente in tempo reale, in seguito, applicando quanto riportato nei commi 6.4, 6.5, 6.6, ci vorranno 45 giorni, se tutto va bene. Sì, perché è bene ricordare che le Società facenti parte del CONI da iscrivere al Registro sono più di

110.000 e che gli OS a cui sono affiliate sono un centinaio tra Federazioni, Enti di Promozione, Discipline Associate, ecc. E' quindi ovvio che l'accentramento delle domande presso il Dipartimento per lo sport (o Sport e Salute) rappresenterà un evidente fattore congestionante, per cui i 45gg serviranno tutti, e forse non basteranno. Non solo, con il comma 6.5 c), il Dipartimento può richiedere di integrare i dati ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DPR n°361 10/02/2000 che riguarda l'acquisizione della Personalità Giuridica della Società e questo non potrà che far incrementare esponenzialmente i tempi.

Senza contare che tutto ciò praticamente annullerebbe la funzione di assistenza/controllo degli Organismi Sportivi sulla documentazione inviata dalle Società per iscriversi al Registro, Organismi Sportivi che sono finora riusciti a fare da filtro in favore del CONI sollevandolo da una gran mole di lavoro e facendogli pervenire una documentazione già precontrollata. Sembrerebbe quindi autolesionistico allestire un processo che, non prevedendo l'utilizzo del filtro svolto dagli Organismi Sportivi, verrebbe ad addossare tutto il lavoro di controllo in capo al Dipartimento per lo Sport o/e a Sport e Salute.

Tra l'altro, cosa di grande rilevanza, non si riesce a capire dove e quando dovrebbe trovare applicazione l'autocertificazione prevista nell'art. 15 di questo Schema di Decreto.

Ricapitolando, con questo Decreto di SEMPLIFICAZIONE una Società invece di impiegare qualche giorno per iscriversi al Registro avrebbe bisogno di almeno 45gg che potrebbero diventare anche molti di più. Il Decreto non chiarisce inoltre cosa succederebbe se i fatidici 45 giorni non venissero rispettati. Lo schema di Decreto non prevede infatti uno strumento di tutela della Società del tipo "silenzio assenso" per cui se i giorni diventassero 70, 90 o più la Società non sarebbe tutelata in alcun modo nei confronti di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Infine, cosa succede se nella verifica c'è qualcosa che non è corretto? Semplice, la domanda viene rifiutata e poi? La Società deve ripresentare i documenti da zero? Deve aspettare ancora i 45gg, che poi immaginiamo possano diventare anche di più? C'è un interlocutore che possa assistere l'utente/Società?

Art.8

Art. 8 (Certificati)

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Anche in questo caso sembrerebbe assolutamente trascurato il concetto di digitalizzazione previsto al comma 4.2.

Art. 11

Art. 11 (Funzionamento e revisione del Registro)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Il punto 2 non è molto chiaro. Cosa significa la revisione dei dati? Vuol dire richiedere ancora i documenti? Significa verificare che le attività siano state svolte? Tutto ciò non sembra, ancora una volta, coerente con la digitalizzazione del processo prevista dall'articolo 4.2.

Art. 12

Art. 12 (Trasmigrazione)

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte allo stesso, incluse le Società e Associazioni Dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

L'articolo 12 è armato di buone intenzioni, ma il concetto di trasmigrazione non è coerente con l'articolo 4.2. Il Registro è "semplicemente" un database. Dove risiede fisicamente il database non è cosa di particolare interesse. L'interesse è sapere chi lo gestisce e quali sono le modalità della gestione che sicuramente verranno riportate nel provvedimento citato nell'articolo 11. Probabilmente il legislatore intendeva dire che i dati che costituiscono l'attuale archivio costituiscono la base di partenza.

Art. 13

Art. 13 (Gestione del Registro)

1. Per la gestione del registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della Sport e Salute S.p.A., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ecco che nasce la dicotomia già citata. Rappresenterebbe soltanto una COMPLICAZIONE e non una SEMPLIFICAZIONE il fatto di far pervenire al Dipartimento per lo sport le domande e la documentazione che poi dovrebbe essere gestita da Sport e Salute che deve disporre i necessari investimenti. Sarebbe molto meglio che tutto fosse gestito da un'unica entità in modo che siano chiare le competenze. In termini di semplificazione non è mai utile allungare la catena della operatività con il rischio di non comprendere chi debba fare cosa.

Art.15

Art. 15 (Certificati)

1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

Ma come? Se si può fare tutto con autocertificazione perché aspettare 45gg? Questo articolo è talmente importante che dovrebbe essere posto nella parte iniziale del documento in modo da impostare tutto il processo su questa opportunità. Lo strumento dell'autocertificazione dovrebbe essere di fatto l'unico strumento con cui presentare le domande lasciando al Dipartimento per lo Sport o a chi per esso il compito di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni.

TITOLO III - (Contrasto alla violenza di genere)

Art. 16 (Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport)

L'intero Titolo III, concernente "contrasto alla violenza di genere" appare inserito surrettiziamente (a dispetto anche del titolo del provvedimento, che non lo contempla) in violazione per eccesso della delega legislativa. Infatti, l'art.8 L. n.86/2019 richiamato quale fonte della potestà normativa esercitata dal Governo recita espressamente "1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.”
Nulla è detto del contrasto alla violenza di genere.

Art.17

Art. 17 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Questo articolo di fatto esautora il CONI dalle funzioni di certificazione dell'attività delle Società e dalla conseguente responsabilità della gestione del Registro e, a cascata, sembrerebbe quindi esautorare anche gli Organismi Sportivi. Se questo fosse vero, verrebbe meno l'opera di collegamento tra Società e Registro svolta dagli Organismi Sportivi che non dovrebbero più occuparsi di verificare e censire le attività svolte dalle varie Società ad essi affiliate. In altre parole ci sarebbe un rapporto diretto Società-Registro creando quindi un problema di gestione sportiva non indifferente. Sembrerebbe cioè mancare un passaggio fondamentale, ovvero quello che consideri che le attività delle Società sono oggi completamente controllate/gestite dagli Organismi Sportivi che sono strutturati per il loro censimento e la conseguente trasmissione al Registro. Se dal punto di vista pratico dovesse continuare ad essere così, e non riusciamo ad immaginare uno scenario differente, è necessario che nel Decreto sia ben specificato il compito degli Organismi Sportivi e non solo deducibile in parte nell'articolo 2.1 comma 1).

Conclusioni


Lo “Schema di Decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (228)” in realtà non semplifica nulla, anzi complica ed allunga in modo considerevole i tempi di registrazione. Non è una semplificazione per l'utente/Società che invece dovrebbe essere il punto di riferimento per il legislatore dato che la stragrande maggioranza delle Società è fatta da Società medio-piccole normalmente composte da semplici volontari.

Appare inoltre evidente che non siano stati valorizzati a pieno gli aspetti della digitalizzazione di cui si parla. Se questo schema di Decreto dovesse arrivare al termine del suo iter nell'attuale formulazione, potrebbe perciò rappresentare un'occasione storica mancata.

A nostro parere, la soluzione migliore potrebbe essere quella di decentrare le attività di inserimento agli OS e di destinare al Dipartimento per lo sport/Sport & Salute la funzione di controllo a posteriori e le verifiche presso gli Organismi Sportivi, il tutto supportato da una struttura informatica veramente efficace, centrale ed utilizzabile da tutti in tempo reale senza ridondanze e perdite di tempo. Questo rappresenterebbe un esempio di efficientemente reale del processo!

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Presidente federale FIPSAS
Prof. Ugo Matteoli





FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

IL PRESIDENTE

Roma, 15 gennaio 2021

On. Riccardo Nencini
Presidente della 7^a Commissione
Istruzione Pubblica, Beni Culturali,
Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport
Presso il Senato della Repubblica

Oggetto: Considerazioni generali sui decreti legislativi riguardanti lo sport e osservazioni particolari sul decreto n. 230_357239 (lavoro sportivo)

Premesso che lo schema atto 226_357233 (agenti Sportivi) e lo schema atto 229_357238 (discipline sportive invernali) non rivestono alcun interesse per la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) e premesso altresì che non vi sono, allo stato, osservazioni circa lo schema atto 227_35723 (impianti sportivi), nel sottolineare piena adesione a quanto già evidenziato dai altri Presidenti di Federazioni Sportive Dilettantistiche, si osserva quanto segue:

1) IN GENERALE

Ciascuno schema di decreto contiene un articolo 2 denominato “Definizioni”.

Tale strumento di elaborazione del testo normativo, mentre potrebbe avere un ruolo ed una funzione di qualche utilità in un Testo Unico (quale doveva essere in origine il testo dal quale è stato tratto quello in esame) risulta nell'avvenuto “frazionamento” erroneo, illogico e fuorviante: esso, infatti, oltre a determinare la ripetizione in Decreti legislativi formalmente tra loro autonomi **di identiche nozioni** (che assumerebbero se così approvati, forza e valore di legge) con inutile superfetazione di produzione normativa, risultano in più punti erronei, semplicistici o tautologici, agli antipodi dal rigore logico e giuridico che dovrebbe contraddistinguere, appunto, le “definizioni”.

La “definizione” di soggetti giuridici quali le Associazioni Sportive o il CONI, che derivano da ampia produzione normativa preesistente, non può essere incasellata in mere frasi di stile, del tutto prive di significato giuridico o, peggio, contrastanti con il contenuto della disciplina già vigente e non certo abrogata da quella che si andrebbe ad introdurre.

Sintomatica di tale malaccorta modalità la “Definizione” che riguarda il CONI, descritto quale *“L'Ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta Olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale”* (sic!).

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce l'eliminazione di tutti gli “art.2” di ciascuno schema di decreto delegato.

2) IN PARTICOLARE

In relazione allo schema atto 230_357239 (lavoro sportivo) si sottopongono, fermo quanto già detto al punto 1 in ordine all'art.2, le seguenti sintetiche notazioni:

1. **Art.15 Tesseramento:** è erroneamente definito come rapporto associativo con la Società. In questo modo si esclude del tutto la Federazione e si creano categorie diverse e diversamente regolamentate rispetto ai tecnici, arbitri etc., tesserati alla Federazione. Si confonde il rapporto associativo del socio con la società sportiva con il rapporto mediato del soggetto con la Federazione, che è un principio fondamentale dell'Ordinamento sportivo mai posto in discussione.
2. **Art.16 Tesseramento atleti minorenni:** il comma 2 (richiesta del consenso per l'atleta che abbia compiuto i dodici anni) appare una aberrazione, contraria anche ai principi civilistici (art.2 c.c.) sulla capacità di agire.
3. **Art.25 Lavoratore sportivo:** è opinabile la definizione di Lavoratore sportivo. Vengono escluse dalla definizione le prestazioni amatoriali, ma manca il coordinamento con il dilettantismo, cosicché lo sport amatoriale sembrerebbe un terzo genere, con conseguente ed illogica presunzione di onerosità di qualunque sport dilettantistico a qualunque livello. Tra l'altro, la suddivisione dello sport in due sole categorie, quello dilettantistico e quello professionistico, appare già da tempo anacronistica; è infatti assurdo equiparare il mondo dell'attuale professionismo, in particolare il calcio, con quello che s'intende applicare ad altre discipline sportive. Per rimanere negli sport di squadra, è noto come la Pallacanestro, con esclusione di alcune realtà della Serie A, faccia fatica a sostenere i costi connessi a rapporti di lavoro dipendente.
Gli stessi Atleti, in molti casi stranieri, sostengono gli oneri previdenziali senza poterne avere nessun beneficio futuro, pertanto, lo ritengono una ulteriore tassazione a carico dei loro ingaggi. Il motivo è riconducibile al limite temporale del rapporto con le Società Sportive, che non consente loro di raggiungere l'eventuale trattamento pensionistico.
Ulteriore riflessione è: come si porranno gli eventuali "ispettori del lavoro", rispetto a figure che prestano la medesima attività (esempio allenatori), ma si differenziano soltanto ad una mera "definizione"? Oggi la distinzione è all'interno degli Statuti delle FSN e, seppur non adeguata rispetto all'evoluzione delle attività sportive, regolamentata dalla Legge 91/81, dopo?
4. **Art.28 Direttore di gara:** a corollario di quanto appena evidenziato l'arbitro è configurato come un lavoratore a prescindere dalla tipologia e dal livello di attività.
5. **Art.30 Formazione dei giovani atleti:** si introduce il contratto di apprendistato come propedeutico ad un contratto professionale sportivo. Ma ci si rende conto che il professionismo in Italia interessa circa 7000 persone contro milioni di praticanti di sport dilettantistici? Che aiuto rappresenta l'istituto in esame alla formazione dei giovani per le 40 discipline sportive su 44 che non hanno settori professionistici?
6. **Art.31 Abolizione del vincolo sportivo:** premesso che il problema non riguarda la FIPSAS che da sempre utilizza tale istituto in maniera estremamente light dato che il vincolo viene a scadere al termine di ogni singola annata agonistica, per l'intero panorama dello sport dilettantistico la norma risulta disastrosa (con termine impossibile di applicazione), in grado di azzerare le società sportive di base, specie se messo in relazione ai nuovi principi lavoristici previdenziali e assistenziali.
7. **Art.38 Settori professionistici e dilettantistici** - La norma secondo cui *"la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere"* non ha alcun significato: si dimentica l'esiguo numero degli sport professionistici in Italia e si costringono le FSN a scelte obbligate e non rispondenti alla realtà e/ o potenzialità dei movimenti sportivi, sulla base del falso mito che il professionismo equivalga a maggior tutela delle donne.


In tale ottica è istituito il Fondo per il professionismo degli sport femminili (art.39) e non si comprende perché mai non sia incentivato anche lo sport **femminile** dilettantistico, con

analogo fondo, se l'obiettivo del legislatore è la tutela di genere. Si dimentica che lo sport professionistico è attività d'Impresa e, come tale, condizionato, nel bene e nel male, dalle leggi del mercato. Gli sport, tutti, diventano (o non diventano) professionistici in dipendenza degli interessi economici che collegandosi a tali attività, rendono la professionalità sportiva sostenibile per quel movimento sportivo.

Quello che accade nel calcio non può esser replicato artificialmente per decreto, né adottato a modello normativo per realtà e sistemi sportivi posti agli antipodi l'uno dall'altro.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Presidente federale FIPSAS
Prof. Ugo Matteoli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ugo Matteoli', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'U'.